

Il regolamento ce n. 69 del 2001 sugli aiuti “de minimis” alle imprese

Autore: Visconti Gianfranco

In: Diritto civile e commerciale

In questo articolo esaminiamo i contenuti del Regolamento CE n° 69 del 2001 che ha disciplinato gli aiuti finanziari c.d. “di importanza minore” alle imprese o “de minimis”, in applicazione delle norme degli articoli 87 ed 88 del Trattato istitutivo della CE.

La categoria degli aiuti “de minimis” è importante a livello pratico perché, pur non essendo di importo elevato, essi sono tuttavia molto adatti alle piccole e piccolissime imprese, per esempio, alle c.d. “microimprese” con meno di 10 dipendenti e meno di due milioni di Euro di fatturato o di valore totale dello stato patrimoniale, individuate dalla Raccomandazione CE n. 1442 del 2003 sulla nuova definizione di PMI “Piccola e media impresa.

Infatti fra gli aiuti del tipo “de minimis” previsti dalle leggi italiane vi sono le misure sulla “microimpresa” ed il “franchising” previste dal Decreto Legislativo n. 185 del 2000 e molte misure dei POR regionali destinate alle imprese più piccole di tanti settori economici, mentre non rientrano in essi, per esempio, le agevolazioni previste dalla Legge n. 488 del 1992 o la misura sul “lavoro autonomo” (il c.d. “prestito d’onore”) previsto dal Decreto Legislativo 185/2000. Altri aiuti pubblici, come quelli della Legge n. 215 del 1992 per l’imprenditoria femminile possono essere sia “de minimis” che non. La natura “de minimis” della misura agevolativa è sempre specificata nei bandi per la presentazione delle domande di agevolazione: se il bando non dice nulla, l’agevolazione non è “de minimis”.

Gli aiuti di questo tipo, non incidendo sul funzionamento del mercato unico europeo, cioè non alterando la concorrenza al suo interno, possono essere disposti autonomamente dagli Stati membri o, in Italia, dalle Regioni, senza dover sottostare, come previsto dal 1° comma dell’art. 2 del Regolamento 69/2001, alla procedura di notificazione dei progetti di istituzione di aiuti di Stato alle imprese alla Commissione CE ed al vaglio, da parte di quest’ultima, della compatibilità di essi col mercato unico prevista dagli articoli 88 (il cui paragrafo 3 prevede la notificazione obbligatoria) ed 87 del Trattato e che può sfociare nella modifica o nella soppressione dell’aiuto incompatibile (paragrafo 2 dell’art. 88). Ovviamente, nulla vieta che anche imprese medie e grandi possano usufruire di aiuti finanziari pubblici di questo tipo.

?

L'articolo 1 del Regolamento CE 69/2001 stabilisce che esso e, pertanto, le regole *de minimis* si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei settori: dei trasporti, delle attività legate alla produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti zootecnici, agricoli ed alimentari previsti dall'allegato I del Trattato CE, delle attività comunque connesse alle esportazioni ed, infine, agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni allo Stato membro rispetto ai prodotti importati.

L'articolo 2, 2° comma, definisce gli aiuti *de minimis* come quelli di importo complessivo [?] non superiore a 100.000 Euro su un periodo di tre anni accordati ad una medesima impresa anche su più misure agevolative rientranti tutte nella categoria *de minimis*.

Questo periodo va calcolato sul passato: per esempio, se l'impresa nell'ultimo triennio ha già ricevuto 70.000 Euro di aiuti del tipo *de minimis*, può riceverne solo altri 30.000 dello stesso tipo. Ovviamente, col passare del tempo l'impresa beneficiaria in passato di aiuti finanziari pubblici di questa natura riacquista il diritto a riceverne altri. Inoltre, non rientrano in questo calcolo tutti gli aiuti che non sono del tipo *de minimis*: per es., un'impresa che ha ricevuto 100.000 Euro su una misura *de minimis* come la *microimpresa* prevista dal Dlgs 185/2000, potrà presentare una domanda sulla Legge 488/1992 per farsi finanziare altri beni d'investimento (ricordiamo che per principio generale un bene d'investimento non può mai essere finanziato due volte da due diverse misure agevolative ed, ovviamente, anche dalla stessa).

Infine, l'inizio di questo periodo di tre anni è rappresentato dal giorno in cui sorge il diritto di ricevere l'ultimo aiuto *de minimis* richiesto, vale a dire della data della delibera di accoglimento della domanda presentata dall'impresa da parte dell'Ente Gestore della misura agevolativa o da quella della stipula del contratto di finanziamento, se previsto (per es., nel caso della *microimpresa*, di quello con Sviluppo Italia Spa che gestisce questa misura).

?

Il massimale di 100.000 Euro è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro, cioè nel valore monetario che viene erogato all'impresa, che, pertanto, non deve essere attualizzato ed è al lordo di qualsiasi imposta diretta. Se l'aiuto non è espresso come sovvenzione diretta in denaro, esso sarà espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo attualizzato al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione dell'aiuto *de minimis* (art. 2, 3° comma). Questa seconda possibilità di espressione del valore dell'aiuto *de minimis* in Italia non è stata mai utilizzata, per quanto consta all'autore

dell'articolo.

Il tasso di riferimento per l'Italia e per i vari Stati membri dell'UE per queste attualizzazioni del valore dell'agevolazione si pu? trovare sul web all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html . Il tasso di riferimento oggi in vigore ? del 4,08%.

?

Al fine di garantire il rispetto del massimale di aiuti nel triennio di cui all'art. 2, l'art. 3 del regolamento stabilisce che gli Stati membri dell'UE devono informare le imprese della natura *de minimis* dell'agevolazione (che, come abbiamo detto, ? sempre specificata nel bando per la presentazione delle domande), farsi rilasciare dall'impresa informazioni che permettano di verificare il rispetto del massimale (di solito una dichiarazione in autocertificazione facente parte della domanda) ed istituire un sistema di controllo, per esempio un registro centrale degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese da tutte le Autorit? Pubbliche dello Stato membro, le cui informazioni sugli aiuti concessi vanno conservate per dieci anni dalla data di concessione di ognuno di essi.

?

Il Regolamento 69/2001 rester? in vigore fino al 31 dicembre 2006, con la possibile proroga di un periodo transitorio di sei mesi per i regimi degli aiuti *de minimis* in vigore a quella data (articolo 4).

<https://www.diritto.it/il-regolamento-ce-n-69-del-2001-sugli-aiuti-de-minimis-alle-imprese/>